



Comune di Gubbio

Piazza Grande, 9
06024 Gubbio (PG)
C.Fisc. P.I. 00334990546

Tel. 075 92371 - Fax 075 9275378
Internet: www.comune.gubbio.pg.it
Pec: comune.gubbio@postacert.umbria.it

BANDO (Capitolato)

PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI GUBBIO DENOMINATO "C.V.A. DI SAN MARCO" SITO IN GUBBIO – FRAZIONE SAN MARCO, VIA DELLE SCALETTE.

ART. 1

Finalità ed oggetto

Il Comune di Gubbio intende procedere alla concessione in gestione dell'impianto sportivo comunale denominato "C.V.A. di San Marco" sito in Gubbio, Frazione San Marco - Via delle Scalette, a Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Società e Associazioni Sportive, Associazioni Sportive dilettantistiche, Discipline Sportive associate, Federazioni Sportive Nazionali, Enti non commerciali e Associazioni senza fini di lucro che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero, secondo i criteri ed alle condizioni di seguito riportati.

Oggetto della concessione è la gestione dell'impianto sportivo sopra citato, da destinare ad attività sportive coerenti con la destinazione dell'impianto stesso e con la proposta progettuale presentata, includendo lavori da effettuarsi a cura e spese del concessionario.

Dati catastali: l'impianto è censito al N.C.E.U. del Comune di Gubbio al Foglio 260 p.lla 244 sub. 1, 2, 3, nonché al C.T. al Foglio 260 part. 244 sup. mq. 5.716.

Il valore d'inventario della struttura è pari ad € 376.116,02.

Le planimetrie sono fruibili in formato cartaceo presso l'Ufficio Patrimonio del Comune di Gubbio, ubicato in Gubbio – Via Alessandro Sperelli n. 6 oppure si possono scaricare dal sito internet del Comune di Gubbio al seguente indirizzo: www.comune.gubbio.pg.it (link a bandi e concorsi).

ART. 2

Modalità di partecipazione

Possono partecipare al bando Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Società e Associazioni Sportive, Associazioni Sportive dilettantistiche, Discipline Sportive associate, Federazioni Sportive Nazionali, Enti non commerciali e Associazioni senza fini di lucro e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando.

Raggruppamenti temporanei di concorrenti.

Si precisa che i suddetti soggetti possono presentare offerta congiunta anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

In tal caso:

- ciascun soggetto dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti (atto costitutivo, statuto, curriculum, dimostrazione della capacità tecnico-professionale);
- l'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti aderenti al raggruppamento;
- ciascun soggetto dovrà dichiarare l'impegno di conformarsi alla disciplina prevista per il raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi;

- nell'offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati e dovrà essere contenuto l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- l'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione comunale.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento di concorrenti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Il raggruppamento dovrà essere formalizzato entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.

Nel caso di esito infruttuoso di procedura a favore dei soggetti elencati, può estendersi ad altre società di capitali o società cooperative la possibilità di partecipazione alle procedure di individuazione dei concessionari.

I soggetti interessati alla gara dovranno presentare, a pena di esclusione, un plico chiuso e sigillato contenente 3 buste chiuse e sigillate contrassegnate dalle lettere A - B - C con le modalità di seguito precisate:

(Busta A) che dovrà contenere la seguente documentazione:

A.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla gara in bollo o, per i soggetti esenti per legge, in carta semplice redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, presentata unitamente ad una copia fotostatica di un documento d'identità e del codice fiscale del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445 del 28.12.2000, con l'indicazione del recapito telefonico (fisso, cellulare), fax, e-mail con l'indicazione circa la firma digitale e/o sistema di posta elettronica certificata.

L'istanza dovrà contenere le seguenti dichiarazioni rese sotto la responsabilità penale del dichiarante (art. 76 DPR 445/2000):

- a) denominazione, natura giuridica, sede legale e oggetto dell'attività, numero di codice fiscale e Partita IVA del concorrente, estremi dell'iscrizione a registri e albi previsti dalla normativa vigente, la qualità, le generalità, la residenza e il codice fiscale del legale/i rappresentante/i;
- b) l'accettazione espressa delle condizioni previste dal presente bando;
- c) la dichiarazione di avere effettuato un sopralluogo nell'area dell'impianto e di aver preso visione dello stato di fatto dell'intera struttura, (l'effettuazione del sopralluogo è obbligatoria pena l'esclusione dalla gara);
- d) l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dai C.C.N.N.L.L. di categoria ed eventuali accordi integrativi, gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del settore per tutta la durata della concessione;
- e) l'impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione, igiene e sicurezza del lavoro contenute nel D. Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
- f) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016;

- g) di possedere i requisiti di carattere generale e professionale di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016;
- h) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure:
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure:
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica;
- i) di trovarsi in una situazione di piena regolarità contributiva come attestato dal DURC (Documento Unico sulla Regolarità Contributiva) al momento di presentazione di istanza di partecipazione alla gara;
- k) di non avere debiti nei confronti del Comune di Gubbio;**
- l) l'inesistenza delle cause ostative di cui al D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni (normativa antimafia);
- m) di avere adempiuto alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68/99);
oppure, (qualora non soggetti agli obblighi)
la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge n. 68/99;
- n) di essere in possesso (o di impegnarsi a stipulare la relativa polizza entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione) di assicurazione RCT per danni a persone o cose che fossero prodotti durante la concessione, secondo quanto indicato all'Art. 13 del presente Capitolato Speciale;
- o) di autorizzare l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della Legge 241/90. Qualora si intenda opporsi alle richieste di accesso degli altri concorrenti a ragione della sussistenza nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, dei segreti tecnici e commerciali, il concorrente deve presentare un'apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura "Contiene dichiarazione art. 53 del D.lgs 50/*2016" con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D. Lgs. 10/2/2005 n. 30 (Codice della proprietà industriale).
La busta in questione sarà poi, per tutta la durata della gara, conservata sigillata ed utilizzata solamente in seguito, innanzitutto in occasione delle comunicazioni da inviare ai concorrenti relativamente agli atti accessibili. Il giudizio di congruenza delle ragioni addotte per giustificare il diniego spetta comunque all'Amministrazione non potendosi accettare motivazioni palesemente pretestuose o inconferenti. In assenza della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione consentirà l'accesso, fatto salvo il differimento di cui all'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, ai concorrenti che lo richiedono;
- p) l'impegno a far eseguire le opere di cui all'art. 2/B1 e all'Art. 5 del presente bando in ottemperanza e con le modalità contenute nel D.lgs 50/2016;

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti:

- q) l'impegno a costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese/associazioni entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione;
- r) l'indicazione del capogruppo quale responsabile dello svolgimento dell'attività nonché le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun soggetto aderente al raggruppamento.

L'istanza di partecipazione alla gara dovrà essere presentata in **forma congiunta e sottoscritta** da tutti i concorrenti che costituiranno il raggruppamento temporaneo, **pena l'esclusione della gara.**

Per le comunicazioni da parte di questa Civica Amministrazione dovranno altresì essere indicati nell'istanza di ammissione:

- indirizzo di posta elettronica, con l'indicazione circa la firma digitale e/o sistema di posta elettronica certificata, al quale inviare le comunicazioni di cui all'art. 79, D.Lgs. 50/2016;
- il numero telefonico – fisso e cellulare - ed il numero di fax;

L'istanza di partecipazione alla gara dovrà essere corredata dai seguenti documenti, sempre contenuti nella busta "A":

A.2) ATTO COSTITUTIVO (regolarmente registrato) E **STATUTO** della/e Società, Ente/i, Federazione/i o Associazione/i ed eventuali successivi aggiornamenti relativi alle cariche sociali ricoperte al momento di partecipazione alla gara;

A.3) CURRICULUM della/e Società, Ente/i, Federazione/i o Associazione/i che indichi il numero degli associati, le attività svolte, le esperienze maturate ed il periodo di esistenza;

A.4) DIMOSTRAZIONE della capacità tecnica e professionale, mediante dichiarazione attestante la coerenza tra il tipo di impianto oggetto del bando e l'attività praticata negli ultimi 5 (cinque) anni dal proponente ed eventuali collaborazioni con Enti Pubblici;

Per i Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, ogni soggetto facente parte del raggruppamento deve presentare:

la **DOCUMENTAZIONE** di cui ai punti A.2), A.3), A.4);

A.5) garanzia "Originale" a corredo dell'offerta comprovante il versamento di **euro 300,00** pari al 2% del valore a base di gara. La garanzia dovrà essere costituita con le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 nonché come specificato al successivo Art 4;

A.6) ricevuta di avvenuto sopralluogo sottoscritta dal responsabile dell'impianto. *Il sopralluogo costituisce condizione per la partecipazione alla gara e la sua mancata effettuazione sarà causa di esclusione dalla stessa.* Il sopralluogo potrà essere effettuato, **previo appuntamento telefonico (075-9237318)** esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dei seguenti giorni di Ottobre: 13, 20, 27 e dei seguenti giorni di Novembre: 3 e 10, dal legale rappresentante del concorrente o da suo incaricato munito di espressa delega.

(Busta B) che dovrà contenere la seguente documentazione

PROGETTO TECNICO E PROGETTO DI GESTIONE

B.1 - PROGETTO TECNICO che dovrà illustrare:

- a) nuove opere e/o la ristrutturazione dell'impianto e dell'area esterna e/o interventi finalizzati al risparmio energetico con utilizzo di fonti di energia alternativa (descrizione, progetto di massima, cronoprogramma degli interventi previsti) secondo le prescrizioni enunciate dal successivo Art. 5;
- b) un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto con relativo schema di programmazione;

(Il progetto tecnico non deve in alcun modo contenere indicazioni economiche).

B.2 - PROGETTO DI GESTIONE che dovrà illustrare le modalità previste di attuazione della gestione dell'impianto, compreso l'utilizzo di personale con esperienza maturata nel settore, **descrivendo dettagliatamente:**

- a) principali attività sportive previste e modalità della loro attuazione;
- b) attività specifiche rivolte al territorio anche in rete con altre istituzioni/associazioni, di tipo culturale, educativo, aggregativo, purché compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione;
- c) progettualità sportiva e relativi spazi ed orari dedicata ai disabili, alle fasce deboli ed all'inclusione sociale;
- d) qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
- e) elenco dettagliato delle iniziative sportive espletate negli ultimi 5 anni dall'associazione/Ente proponente e relativo anno di riferimento.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti:

Il Progetto tecnico ed il Progetto di gestione devono essere presentati in forma congiunta e sottoscritti dai legali rappresentanti di tutti i concorrenti che faranno parte del raggruppamento.

(Busta C) dovrà contenere la seguente documentazione

OFFERTA ECONOMICA :

C.1 PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO relativo alla realizzazione del progetto tecnico:

- Quadro economico - finanziario relativo alla realizzazione del progetto tecnico, di cui al precedente punto B.1, nelle sue varie articolazioni, con computo metrico estimativo e/o altri parametri estimativi tali da risultare esplicativi dell'intervento.

C.2 COSTI DI GESTIONE: (oneri relativi al canone di concessione)

- Proposta relativa al canone da versarsi al Comune per la concessione che, a partire dal 100% di quanto previsto dal competente servizio comunale e riportato al successivo Art. 7 (Canone), dovrà risultare in una percentuale pari o inferiore, **proposta** dal concorrente, che **dovrà essere compresa tra il 100% e il 10%.**

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti:

- **L'Offerta Economica con gli Oneri relativi al Canone ed il Piano Economico - Finanziario relativo alla realizzazione del progetto devono essere presentati in forma congiunta e sottoscritte dai legali rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento **pena esclusione dalla gara;****
- **nella busta C deve essere obbligatoriamente inserita la **dichiarazione di impegno** in forma congiunta e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento, *che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà la convenzione in nome e per conto proprio e dei mandanti, pena esclusione dalla gara.***

L'offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Civica Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato secondo il disposto dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Le dichiarazioni false o non veritiere comporteranno, oltre alla responsabilità penale del dichiarante, la decadenza dei soggetti partecipanti alla procedura in oggetto ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

La Stazione Appaltante escluderà dalla partecipazione alla presente gara i concorrenti nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità dei plichi contenenti l'offerta tecnica ed economica o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; nonché in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs 50/2016, dal D.P.R. 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, salvo che le irregolarità siano possibili oggetto di regolarizzazione con le modalità indicate all'articolo 83 del D.lgs 50/2016. Si avverte che sono in particolare da considerarsi tali le dichiarazioni e gli elementi di cui al punto A.1 dalla lett. a) alla lett. r) e dei punti da A.2 a A.6, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs n.50/2016 e smi. L'Amministrazione procederà a richiedere ai partecipanti la gara la presentazione in caso di assenza, o l'integrazione, se incomplete, delle dichiarazioni, che dovranno essere prodotti entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione, fatto salvo il pagamento della sanzione pecuniaria, mediante l'incameramento parziale della cauzione appositamente costituita.

Riepilogo del contenuto delle buste e del plico:

la busta "A", sigillata, dovrà contenere l'istanza di partecipazione, la copia dell'atto costitutivo e lo Statuto della/e società, ente/i, federazione/i o associazione/i, il curriculum, la dimostrazione della capacità tecnica e professionale, cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta e ricevuta di avvenuto sopralluogo;

la busta "B", sigillata, dovrà contenere il progetto tecnico ed il progetto di gestione;

la busta "C", sigillata, dovrà contenere l'offerta economica relativa al canone e il piano economico - finanziario relativo alla realizzazione del progetto tecnico.

Le tre buste dovranno essere inserite in un plico sigillato che dovrà riportare la seguente dicitura:

"Bando pubblico per la concessione della gestione dell'impianto sportivo comunale, sito in Frazione San Marco, Via delle Scalette, denominato C.V.A. di San Marco indetto con D.D. n. 1362 del 30/09/2016" e dovrà pervenire all'Ufficio protocollo del Comune di Gubbio entro e non oltre le **ore 12.00 del giorno 14 Novembre 2016** a mezzo raccomandata A/R o posta celere o consegnato direttamente a mano al seguente indirizzo: "Comune di Gubbio – Ufficio Protocollo – Via della Repubblica (Palazzo del Turismo) 06024 Gubbio".

Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Si intende valida la data di arrivo e non quella di partenza.

ART. 3

Commissione giudicatrice e criteri di assegnazione

Un'apposita commissione, valuterà, unitamente alle domande di partecipazione, le offerte pervenute. La predetta Commissione si riunirà in seduta pubblica il giorno 15 Novembre 2016 alle ore 10.30 presso la sede del Settore Ambiente ubicata in Gubbio, Via Alessandro Sperelli n. 6.

La gestione dell'impianto rientra nella tipologia della concessione di servizi di cui all'art. 30 del D.lgs n. 50/2016. La valutazione delle offerte avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del D.lgs 50/2016.

La Commissione di gara attribuirà, in una o più sedute riservate, discrezionalmente il punteggio in base ai seguenti criteri motivazionali:

1) PROGETTO TECNICO fino ad un massimo di 22 punti

a) nuove opere e/o la ristrutturazione dell'impianto e/o dell'area esterna (max 12 punti)

Gli interventi proposti dal concorrente vanno descritti, accompagnati da un progetto di massima ed elencati secondo un prestabilito crono programma.

Saranno valutate prioritariamente le proposte progettuali rivolte ai seguenti interventi:

- o eventuale eliminazione di barriere architettoniche;
- o normalizzazione della struttura in ordine alla normativa vigente D.Lgs. 81/2008;
- o normalizzazione della struttura in ordine alla normativa C.O.N.I.;
- o eventuale normalizzazione della struttura in ordine a C.P.I. (Certificato Prevenzione Incendi);
- o interventi finalizzati al risparmio energetico, anche prevedendo utilizzo di fonti di energia alternativa;
- o interventi migliorativi delle condizioni igienico-sanitarie e della sicurezza dell'impianto, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- o sistemazioni esterne.

b) un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto e dell'area esterna con relativo schema di programmazione (max 10 punti)

La valutazione sarà compiuta principalmente in base alle capacità del partecipante di predisporre un piano complessivo degli interventi che valuterà necessari per la corretta manutenzione straordinaria e ordinaria programmata. Tali manutenzioni dovranno essere suddivise secondo dei criteri temporali adeguati, pertanto, dovranno essere elencati gli interventi da prevedersi secondo un prestabilito crono programma.

Il Comune verificherà l'osservanza degli obblighi di manutenzione straordinaria e lo stato d'attuazione del piano pluriennale dettagliato delle manutenzioni.

E' richiesta all'aggiudicatario la predisposizione da subito di un registro lavori dove riportare le attività svolte.

Il punteggio relativo al Progetto tecnico punto a) e punto b) sarà attribuito utilizzando il metodo della media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e procedendo poi a trasformare la media attribuita ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Il progetto tecnico non dovrà in alcun modo contenere indicazioni economiche.

2) PROGETTO DI GESTIONE fino ad un massimo di 43 punti

a) principali attività sportive previste e modalità della loro attuazione (max 13 punti):

- dovrà essere prodotto un progetto sintetico, esaustivo e dettagliato in ordine alla gestione dell'impianto e delle attività proposte;

b) attività specifiche rivolte al territorio anche in rete con altre istituzioni/associazioni, di tipo culturale, educativo, aggregativo, purchè compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione (max 9 punti);

c) progettualità sportiva e relativi spazi ed orari dedicata ai disabili, alle fasce deboli ed all'inclusione sociale (max 8 punti):

- il punteggio verrà attribuito secondo fasce di orari giornalieri (quante ore al giorno) destinati alla promozione d'attività sportiva a favore di fasce deboli e/o protette (scuole, disabili, minori e/o giovani in condizioni di disagio certificato, altri soggetti svantaggiati in carico ai Servizi Sociali del Comune di Gubbio o all'ASL, e alle sue diramazioni e strutture territoriali) (1 punto per ogni ora);

d) qualificazione degli istruttori e degli allenatori (max 3 punti):

- relazione riportante l'elencazione di tutte le esperienze maturate dal personale tecnico (sarà valutata la documentazione prodotta a corredo);

e) elenco dettagliato delle iniziative sportive espletate negli ultimi 5 anni dall'associazione/Ente proponente e relativo anno di riferimento (max 10 punti) (max 2 per anno):

- il criterio di assegnazione terrà conto della coerenza delle esperienze con le attività proposte nel progetto.

Dove non già prestabilito, il punteggio sarà attribuito utilizzando il metodo della media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e procedendo poi a trasformare la media attribuita ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

3) OFFERTA ECONOMICA fino ad un massimo di 30 punti

3.1 PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO relativo alla realizzazione del progetto tecnico

- Quadro economico degli interventi tecnici, con riferimento alla sostenibilità, completezza ed attendibilità del piano ed investimenti economici riferiti alle articolazioni del progetto tecnico di cui al precedente punto B.1, nelle sue varie articolazioni, con computo metrico estimativo e/o altri parametri estimativi tali da risultare esplicativi dell'intervento (max 10 punti).

3.2 COSTI DI GESTIONE:

Oneri relativi al canone di concessione

- 100% del canone o eventuale percentuale inferiore proposta dal concorrente che dovrà essere compresa tra il 100% e il 10 % (max 20 punti).

Il punteggio relativo alle voci "Oneri relativi al canone" sarà attribuito con la **seguinte formula**: max punti da attribuire (punti 20) moltiplicato la percentuale offerta dal concorrente in relazione agli oneri a proprio carico; il risultato sarà diviso per la percentuale del 100% prevista dal capitolato.

4) SOGGETTI PARTECIPANTI (punti 5)

Società ed Associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali (ai sensi dell'art. 90, comma 25, della Legge 289/2002) (punti 5).

Oneri relativi alle utenze: non è previsto alcun punteggio per le utenze in quanto le stesse saranno in carico al concessionario al 100% (vedi art. 8 schema di bando)

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di cui all'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione.

In seduta pubblica si procederà all'apertura delle buste, alla verifica delle istanze e della documentazione presentata e relativa ammissione alla gara.

In seduta riservata si procederà all'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica, all'offerta gestione ed al piano economico- finanziario relativo alla realizzazione del progetto tecnico.

In successiva seduta pubblica si procederà all'assegnazione dei punteggi relativi all'offerta economica, al calcolo del punteggio complessivo e alla conseguente individuazione del miglior offerente.

Risulterà aggiudicatario il concorrente che abbia ottenuto il maggior punteggio, quale somma dei punteggi sopra definiti.

ART. 4

Garanzia a corredo dell'offerta

Per essere ammessi alla gara, l'offerta deve essere corredata dal versamento della garanzia a corredo dell'offerta pari al 2% dell'importo posto a base di gara, pari ad **Euro 300,00** da prestarsi in uno dei seguenti modi:

- deposito in titoli del Debito Pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi esclusivamente presso la Tesoreria del Comune di Gubbio;
- versamento sul c/c bancario intestato al Comune di Gubbio con coordinate: IT 65 V 02008 38484 000029503246, presso la Tesoreria Unicredit Banca - Agenzia di Gubbio, Piazza 40 Martiri;
- fideiussione bancaria o assicurativa; ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. n. 50/2016 e 127 del D.P.R. n. 207/2010, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.106 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente comunale. Tale cauzione dovrà avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia deve altresì essere corredata da:
 - a) impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di mesi 3 (tre), nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Amministrazione comunale, nel corso della procedura;
 - b) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016;
 - c) eventuale dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso del requisito di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 che consente all'offerente di fruire della riduzione del 50% dell'importo della cauzione.

L'importo della garanzia, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve dichiarare il possesso del requisito o documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Non è ammesso costituire cauzione provvisoria mediante assegno circolare o in altro modo diverso dai precedenti sopra indicati. In caso di mancata aggiudicazione, la cauzione versata non fruttifera di interessi, verrà svincolata e restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro 20 (venti) giorni dall'aggiudicazione definitiva.

Qualora non si proceda al perfezionamento dell'affidamento per fatto dell'aggiudicatario, la garanzia sarà incamerata a titolo di risarcimento danni.

ART. 5

Progetto, lavori di adeguamento e miglioria, nuove opere e relativi tempi di realizzazione

Il progetto che dovrà essere presentato unitamente alla domanda di partecipazione alla gara, dovrà essere redatto da un professionista iscritto all'albo e dovrà essere corredato del computo metrico con il relativo cronoprogramma, ferma restando la destinazione d'uso (attività sportiva) a vocazione pubblica con eventuali modifiche di utilizzo di parti e spazi limitati e gli allegati tecnici necessari (elaborati grafici, schede tecniche, computo metrico).

Gli interventi da effettuarsi prioritariamente sono i seguenti:

- o eventuale eliminazione di barriere architettoniche;
- o normalizzazione della struttura in ordine alla normativa vigente D.Lgs. 81/2008;
- o normalizzazione della struttura in ordine alla normativa C.O.N.I.;
- o eventuale normalizzazione della struttura in ordine a C.P.I. (Certificato Prevenzione Incendi);
- o interventi finalizzati al risparmio energetico, anche prevedendo utilizzo di fonti di energia alternativa;
- o interventi migliorativi delle condizioni igienico-sanitarie e della sicurezza dell'impianto, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- o sistemazioni esterne.

N.B. Qualora nell'attuale composizione della struttura sussistano fabbricati, messi in opera da precedenti concessionari in parziale e/o totale difformità dalle normative edilizie e urbanistiche, il candidato che si aggiudicherà la concessione dell'impianto dovrà necessariamente provvedere all'acquisizione di titoli abilitativi in sanatoria, laddove possibile, o in alternativa ricondurre in pristino la situazione dei fabbricati. Il progetto tecnico dovrà necessariamente contenere uno specifico impegno in tal senso.

Il progetto dovrà garantire il mantenimento dell'attuale configurazione dell'impianto e della sua destinazione d'uso sportivo e pertanto non sarà possibile procedere a trasformazioni degli impianti esistenti tali da modificarne la natura prevalente.

La realizzazione di tali opere dovrà essere eseguita a totale cura e spese del concessionario previa presentazione del relativo progetto ai competenti Uffici del Comune di Gubbio. Il concessionario dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni.

Nel caso di esecuzione di interventi di recupero/miglioria, il concessionario è tenuto a comunicare al Comune di Gubbio il raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento lavori, al fine di permettere le necessarie verifiche.

I lavori, a carico del concessionario, per gli interventi manutentivi proposti, dovranno essere garantiti dal concessionario tramite polizza assicurativa o fidejussoria pari almeno al 10% dell'investimento proposto, che sarà svincolata solo a termine dei lavori e a collaudo ultimato effettuato da tecnico abilitato designato dalla Civica Amministrazione, con spese a carico del concessionario (previe verifiche effettuate dagli Uffici Tecnici competenti del Comune o da diverso soggetto individuato dalla medesima).

La suddetta polizza dovrà essere presentata agli Uffici comunali prima della sottoscrizione del contratto e ne costituisce condizione essenziale.

Resta pertanto a carico del concessionario il compenso spettante al progettista ed al direttore dei lavori, scelti dal concessionario tra i professionisti iscritti all'albo, e il costo delle pratiche necessarie all'aggiornamento catastale dell'immobile se necessario per le modifiche eseguite.

Il Comune sarà manlevato da qualsiasi responsabilità da incidenti o danni a terzi eventualmente verificatisi nel corso dei lavori.

La capienza massima dell'impianto dovrà rispettare le norme vigenti. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di munirsi, laddove previsto, del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) o di altra documentazione sostitutiva ed è esclusiva incombenza dell'aggiudicatario stesso l'apertura dei locali agli utenti nella rigorosa osservanza di tutte le norme in materia di polizia amministrativa, sanità ed igiene, commercio, dei regolamenti comunali oltre che delle leggi nazionali e regionali che disciplinano le strutture ospitanti le attività sportive.

Sarà inoltre a carico del concessionario il pagamento di ogni eventuale onere previdenziale ed assicurativo.

Tali opere si intendono acquisite in proprietà del Comune di Gubbio per accessione, ai sensi dell'articolo 934 del Codice Civile, senza che competa al concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'articolo 936 del Codice Civile. Le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dal Comune, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'art. 17 comma 3 lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

In caso di interventi di ristrutturazione e/o riqualificazione, che modifichino la classe energetica della struttura, il concessionario dovrà produrre un nuovo Attestato di Prestazione Energetica ai sensi delle disposizioni attuative in materia di certificazione energetica degli edifici. L'Attestato di Certificazione Energetica deve essere rilasciato da un professionista iscritto all'elenco regionale dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica e reso disponibile entro la stipula della concessione.

ART. 6

Durata della concessione

La durata della concessione è stabilita in **anni 2,5 (duevirgolacinque)** non prorogabili, con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione del disciplinare, cui seguirà la tempestiva consegna dell'impianto fatta constare da apposito verbale.

ART. 7

Canone

Il canone annuo dovuto, così come stimato da tecnico incaricato è fissato in **€/anno 15.000,00** oltre I.V.A. se dovuta. Qualora il concessionario in sede di offerta proponesse una minore percentuale a proprio carico (vedi Art. 3) il canone verrà ridefinito.

Il canone annuo così individuato dovrà essere versato in n. 4 (quattro) rate trimestrali anticipate tramite versamento sul conto corrente postale n. 17972050 intestato al Comune di Gubbio - Servizio Patrimonio, oppure tramite bonifico sul c/c di Tesoreria avente coordinate: IT 44 W 02008 38484 000029502629 acceso presso la Unicredit Banca – Agenzia di Gubbio, Piazza 40 Martiri.

Detto canone sarà oggetto annualmente di adeguamento ISTAT (variazione positiva), secondo quanto previsto dal “Regolamento per la disciplina dell'affidamento di immobili a terzi” del Comune di Gubbio e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di sopravvenute modifiche normative nazionali o locali ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di regolamenti o atti amministrativi in materia di concessioni di impianti sportivi, ovvero di investimenti da parte del Comune di Gubbio relativamente all'impianto sportivo oggetto della presente concessione.

Il Comune di Gubbio, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, ai sensi dell' art. 1373 del Codice Civile in caso di mancata accettazione del nuovo canone e senza alcun indennizzo, salvo il riconoscimento degli eventuali lavori di miglioria effettuati dal gestore e non ancora ammortizzati.

ART. 8

Utenze e oneri di gestione

L'onere relativo alle utenze è a completo carico del concessionario.

Il concessionario dovrà provvedere alla volturazione dei contratti di fornitura delle utenze contestualmente alla consegna dell'impianto.

ART. 9

Tariffe

Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il concessionario applicherà le tariffe che dovranno essere approvate dalla Civica Amministrazione.

In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).

Spetta al concessionario indicare in apposita bacheca, all'interno dell'impianto, le tariffe.

La messa a disposizione dell'impianto o di parti di esso, non potrà comunque superare il 50% del monte ore disponibile per non configurare la fattispecie della sub-concessione, di cui al successivo art. 15.

ART. 10

Finalità sociali

Il concessionario si impegna a garantire la presenza costante di un responsabile durante le ore di apertura dell'impianto.

Il Comune si riserva il diritto di disporre del complesso sportivo per iniziative e manifestazioni organizzate in proprio o da essa patrocinate (con preavviso di 15 gg.) nella ragione di n. 15 (quindici) giornate annue, feriali e festive. Il concessionario non potrà opporsi alla piena disponibilità dell'impianto a favore del Comune di Gubbio se non in casi gravi e motivati di precedenti programmazioni di iniziative sportive di particolare rilievo o di attività agonistiche programmate con Federazioni ed Enti sportivi.

Inoltre la concessione potrà essere sospesa per un periodo non superiore a 3 (tre) mesi nel caso di eventi sportivi di carattere sovracomunale organizzati dalla Comune di Gubbio che necessitino dell'utilizzo dell'impianto sportivo. In tal caso l'Amministrazione, dopo avere con congruo anticipo informato il concessionario, si assumerà l'obbligo del pagamento delle utenze dell'impianto durante il periodo della sospensione. Per detto periodo di sospensione il concessionario non avrà l'obbligo del versamento del canone.

ART. 11

Custodia

Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio idoneo personale.

Il concessionario si assumerà, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature ed alle persone.

ART. 12

Manutenzione

Durante la concessione sono a carico del concessionario tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria, a norma di legge, dell'intero complesso, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e dell'area scoperta (corte) e ogni altra manutenzione connessa con la gestione dell'intera struttura.

E' posto in capo al concessionario l'onere della richiesta e conseguente versamento della spesa relativa alla omologazione della palestra e conseguente rinnovo quadriennale, nel caso in cui il concessionario esprimesse l'intenzione di volersi iscrivere ai campionati della LND.

E' fatto obbligo al concessionario di eseguire tutti gli interventi relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche dall'impianto e alla messa a norma del medesimo, indispensabili per la regolare conduzione dell'impianto.

Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta al Comune di Gubbio circa gli interventi effettuati. Il concessionario dovrà garantire il mantenimento dell'attuale configurazione dell'impianto e della sua destinazione d'uso sportivo e pertanto non sarà possibile procedere alla trasformazione dell'impianto esistente.

E' fatto obbligo al concessionario di eseguire tutti gli interventi relativi alla messa a norma dell'impianto indispensabili per la regolare conduzione dello stesso.

E' fatto obbligo al concessionario di eseguire gli interventi indispensabili per il rilascio della concessione e già previsti al precedente Art. 5.

Gli interventi agli impianti elettrici e tecnologici dovranno essere preventivamente autorizzati dal competente Servizio.

Sono a carico del Comune di Gubbio esclusivamente le spese di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del concessionario.

Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto, nonché l'intera manutenzione dell'area scoperta al fine di garantire il libero accesso all'intera struttura.

ART. 13

Obblighi assicurativi

Il concessionario risponderà di tutti gli atti o fatti connessi all'attività di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte e si obbliga a tenere la Amministrazione comunale sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della concessione.

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività o omissioni svolte nell'esercizio della concessione.

L'Amministrazione non assume mai, in alcun caso, sia sul piano assicurativo che per qualsiasi altro rapporto giuridico, la qualità di coobbligato solidale per qualsivoglia obbligazione del concessionario.

Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa ed in particolare:

1. contro i rischi dell'incendio e eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile. Ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale fabbricati del Comune, competerà al concessionario la stipula di polizza "rischio locativo";

2. relativamente alla RCT verso terzi e prestatori d'opera.

Nelle polizze di assicurazione dei beni deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Gubbio; ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario.

Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici del Comune di Gubbio entro 15 (quindici) giorni dalla data di consegna dell'impianto attestata da apposito verbale e con cadenza annuale dovrà essere inviata copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

ART. 14

Obblighi previdenziali

Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del concessionario impiegato presso il complesso sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione e sulla Previdenza Sociale.

La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente gravi irregolarità direttamente imputabili al Concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica riferita agli addetti all'impianto (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

ART. 15

Divieto di sub-concessione

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessun locale o prefabbricato dell'impianto potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal concessionario o per finalità diverse da quelle previste dal presente bando se non previo espresso consenso scritto da parte della Civica Amministrazione.

ART. 16

Penali e Revoca

Nel caso di inadempimento contrattuale grave o persistente, la Civica Amministrazione potrà dichiarare, previa diffida da parte degli Uffici competenti, la revoca della concessione con provvedimento amministrativo motivato.

La revoca della concessione avrà effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità per il Comune di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.

Sono considerate cause legittime di revoca:

- reiterati ed accertati inadempimenti o gravi negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
- grave compromissione delle condizioni igienico-sanitarie o di sicurezza dell'impianto, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- gravi inadempimenti relativamente all'attuazione del programma di opere programmate di investimento di cui ai precedenti artt. 2 e 5;
- reiterato mancato pagamento dei canoni di concessione e/o delle utenze;
- ritardo oltre l'anno, dalla data di consegna dell'impianto, della volturazione dei contratti di fornitura delle utenze, nel caso di obbligo previsto al precedente art. 8;
- fallimento del concessionario o altra procedura concorsuale o liquidazione coatta amministrativa;
- mancata sottoscrizione del contratto o omessa o tardiva presentazione della documentazione richiesta dal Comune di Gubbio da parte del concessionario, previa diffida espressa, con termine non superiore ai 30 (trenta) giorni;
- altri inadempimenti degli obblighi a qualsivoglia titolo previsti dalla concessione o riconducibili alla stessa.

Per esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi 3 (tre), con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal concessionario e non ancora ammortizzate.

La revoca sarà altresì applicabile in caso di mancata accettazione della rivalutazione del canone concessorio così come previsto al precedente art. 7.

ART. 17

Risoluzione anticipata della concessione

Il concessionario ha facoltà di richiedere la risoluzione anticipata della concessione con obbligo di preavviso di mesi 6 (sei). In tal caso il Comune provvederà all'incameramento della cauzione e all'acquisizione di tutte le opere realizzate, fermo restando il diritto a favore del Comune all'eventuale risarcimento dei danni, laddove imputabili al concessionario.

Pari facoltà di risoluzione, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Amministrazione Comunale con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e risarcimento degli eventuali danni in favore del concessionario.

ART. 18

Presa in consegna e restituzione impianto

All'atto della presa in consegna dell'impianto da parte del concessionario, sarà redatto apposito verbale che riporterà, oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili, anche una annotazione sulla condizione igienico-edilizia della struttura.

Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale.

Alla scadenza della concessione, o in caso di revoca o risoluzione anticipata della stessa, l'impianto sportivo, eventualmente comprensivo di attrezzature e arredi di proprietà comunale, dovrà essere riconsegnato al Comune in normale stato d'uso e libero da persone o cose non di proprietà del Comune, entro 3 (tre) mesi.

ART. 19

Rinnovo

Alla scadenza della concessione la stessa non si rinnoverà tacitamente, ma potrà essere rinnovata con apposito provvedimento amministrativo che ne potrà rivedere i termini. La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata al Comune di Gubbio almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza della concessione. In fase di richiesta di rinnovo il concessionario dovrà produrre idonea ed articolata relazione scritta in merito alla gestione in scadenza ed in particolare dovrà indicare gli specifici impegni assunti per il finanziamento degli oneri di gestione e per gli ulteriori investimenti eventualmente previsti.

La concessione non potrà essere rinnovata qualora le condizioni previste dalla precedente concessione non siano state tutte interamente rispettate. A tal fine potranno essere espletati idonei controlli da parte degli Uffici comunali competenti.

ART. 20

Cauzione definitiva

Relativamente alla gestione dell'impianto, in fase di stipula del contratto, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla presente concessione, il concessionario dovrà prestare **cauzione definitiva** pari al 10% dell'importo del canone (abbattuto) moltiplicato per l'intero periodo di durata della concessione, tramite polizza assicurativa, fidejussione bancaria o versamento in contanti alla Tesoreria comunale.

Nell'ipotesi che venga scelto di prestare la garanzia sopracitata mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria, la stessa dovrà contenere anche le seguenti clausole:

“La Compagnia si obbliga, anche in deroga alle condizioni generali, a soddisfare le obbligazioni a prima richiesta del Comune di Gubbio, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate dall'art. 1945 c.c., con esclusione, altresì, del beneficio di escussione di cui all'art. 1944 c.c. Lo svincolo della presente polizza/fideiussione

sarà effettuato mediante restituzione del presente documento, da parte del Comune garantito, recante annotazione di svincolo, ovvero con dichiarazione rilasciata dal Comune stesso, che liberi il fideiussore da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata. Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza/fideiussione sarà effettuato dalla Compagnia entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del beneficiario.

Ogni effetto della presente polizza/fideiussione cesserà 6 (sei) mesi dopo la scadenza della concessione.”.

La fideiussione, a scelta del concessionario, potrà essere inoltre rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Qualora il concessionario costituisca cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria, essa potrà essere per l'intera durata contrattuale. In caso di mancata presentazione dei documenti di rinnovo o altra polizza, la concessione si intenderà automaticamente risolta ai sensi dell'art. 1456 del c.c. con le conseguenze di cui all'art. 18, senza indennizzo alcuno a favore del concessionario.

Nel caso di inadempimento, anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario, e fatti salvi i maggiori diritti dell'Amministrazione comunale, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituendo, la polizza o fideiussione, mediante la quale viene costituita la cauzione definitiva, dovrà essere necessariamente intestata a (o sottoscritta da) tutti i concorrenti che costituiranno il raggruppamento.

ART. 21

Spese d'atto

Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario.

ART. 22

Controversie

Nell'ipotesi di eventuali controversie il concessionario dovrà eleggere domicilio legale in Gubbio ed il Foro competente sarà quello di Perugia.

ART. 23

Avvertenze

L'incompletezza, l'irregolarità o la mancanza della documentazione prescritta dalle modalità di gara, comporterà l'esclusione dalla gara.

Il recapito del plico contenente tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara pubblica rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Le domande hanno natura di proposta irrevocabile. Sono, pertanto, immediatamente vincolanti per il richiedente, mentre ogni effetto giuridico obbligatorio nei confronti del Comune consegue all'aggiudicazione definitiva. La domanda presentata è vincolante per un periodo di 90 giorni.

L'aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola domanda valida.

L'affitto dell'impianto avrà luogo a corpo, nello stato di fatto e di diritto e con le destinazioni in cui si trova.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di procedere alla revoca del presente bando, anche parziale, qualora lo consiglino motivi di necessità, di opportunità e di non procedere all'aggiudicazione anche in presenza di domande valide.

Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di rinviarne la data a causa di gravi impedimenti, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

E' possibile prendere visione degli atti di gara presso il Servizio Patrimonio del Comune di Gubbio.

Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Patrimonio del Comune di Gubbio in Via Alessandro Sperelli n. 6 - n.ri tel: 075/ 9237330 -338 – 341 - 318.

ART. 24

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara saranno trattati esclusivamente in funzione e per fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Nell'espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela ai sensi del D. Lgs. 196/2003. L'aggiudicatario si obbliga ad informare circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio ed a comunicare il Responsabile del trattamento dei dati.

ART. 25

Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato e previsto nel presente contratto, si rinvia alle normative nazionali, regionali e locali vigenti, in quanto applicabili.

Gubbio li 30/09/2016

Il Dirigente
Ing. Raffaele Santini